



COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ATTO N° 23
DEL 27/05/2022**

OGGETTO: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2022

L'anno 2022 addì ventisette del mese di Maggio con inizio alle ore 18:35 in Ittiri, nella sala delle adunanze della casa comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, partecipata ai signori Consiglieri con avviso regolarmente consegnato a norma dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
SAU ANTONIO	Sindaco	X	
DESOLE ANGELA	Consigliere	X	
PIRAS CATERINA	Consigliere	X	
CUCCU BAINGIO	Consigliere	X	
PISANU ANDREA	Consigliere	X	
CARASSINO CRISTIANO	Consigliere	X	
COSSU GIOVANNI MARIO	Consigliere	X	
SASSU GIANFRANCO	Consigliere	X	
DORE MARIA GIOVANNA	Consigliere	X	
PINNA ANTONIO	Consigliere	X	
BUA GIOVANNA	Consigliere		X
PINNA GAVINO	Consigliere	X	
SORO MARGHERITA MANUELA	Consigliere	X	
ZARA GIACOMO	Consigliere		X
CALVIA LIA	Consigliere		X
SIMULA MARIA GRAZIA	Consigliere		X
DORE ANTONIO	Consigliere	X	

Presenti

n° 13

Assenti

n° 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale: **Dott. Francesco Sanna**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sig. Antonio Sau**, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, con approvazione del "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con il quale si prevede in particolare la validazione del piano dall' "Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

DATO ATTO CHE l'Unione dei Comuni del Coros, in base alla Convenzione relativa alla gestione in forma associata del servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, svolge il ruolo di ente territorialmente competente "delegato";

RICHIAMATO il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";*

VISTO E RICHIAMATO l'ar. 3, comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e come modificato dall'art. 43, c. 11 del D.L.50/2022, che testualmente cita. *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

VISTO il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021, convertito con modifiche in Legge n. 15 del 25/02/2022, che all'art. 3, comma 5-sexiesdecies, differisce al 31/05/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e stato validato

dall'ente territorialmente competente, Unione dei Comuni del COROS, con Deliberazione n. 18 del 25.05.2022;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30/06/2021;

PRESO ATTO della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, in approvazione in data odierna, di modifica del Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 29/2021;

TENUTO CONTO CHE:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratte (art. 1.4 Determina n. 2/DRIF/2021 ARERA):
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO CHE secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 363/21, e s.m.i., l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2022 ammonta ad € 1.056.374,00 (di cui parte variabile € 758.112,00 e parte fissa € 298.262,00);

VISTO:

- l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;
- le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, con le quali è stato affermato che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;

CONSIDERATO che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 del Comune di ITTIRI, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 1.108.433,00 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

RITENUTO di imputare, sulla base del totale dei rifiuti prodotti alle utenze domestiche il 88,30% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 11,70% del medesimo costo;

PRESO ATTO del D.P.R. n. 158/99, dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche ;

RITENUTO:

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2022 e il totale delle entrate tariffarie del 2021 pari ad 1,056% rispetta il limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla delibera ARERA n. 363/21 (art. 4.2 dell'MTR-2);

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

- prima rata 16/07/2022;
- seconda rata 16/09/2022;
- terza rata 16/10/2022;
- quarta rata 16/12/2022;
- rata unica 16/07/2022;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione dell'Amministrazione Provinciale di Sassari;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

SENTITA l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessora alle Risorse Finanziarie ed Umane, Organizzazione ed Innovazione, Traffico cittadino, Angela Desole e dato atto che nessun consigliere ha chiesto di intervenire;

CON VOTAZIONE: Presenti e Votanti n°13(Assenti: Bua, Zara, Calvia, Simula) - Favorevoli n°11, n.2 contrari (Soro, Dore A.) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO dell'avvenuta validazione con deliberazione dell'Assemblea N. 18 del 25.05.2022 del PEF Tari 2022 da parte dell'Unione dei Comuni del Coros da cui risulta che il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2022, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021, validato dall'Unione, relativo al Comune di Ittiri è pari ad € 1.056.374,00,

DI APPROVARE per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;

DI DARE ATTO CHE:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto n.18 del 25.05.2022 e che lo stesso provvederà a trasmettere ad ARERA per l'approvazione finale;
- l'onere derivante dalle riduzioni/agevolazioni, previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2022 in € 10.000,00, trova copertura sull'intervento 12041.04.4212 del bilancio di previsione 2022/2024 dell'anno 2022 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Sassari;
- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;

DI STABILIRE che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2022 sono le seguenti:

- a) 16/07/2022 prima rata;
- b) 16/09/2022 seconda rata;
- c) 17/10/2022 terza rata;

d) 16/12/2022 quarta rata;
con possibile versamento in unica soluzione entro il 16/07/2022;

DI DARE ATTO che con successiva variazione si provvederà ad adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Inoltre, al fine di dare immediato avvio alla definizione degli avvisi di pagamento 2022, con la seguente votazione: Presenti e Votanti n°13(Assenti: Bua, Zara, Calvia, Simula) - Favorevoli n°11, nessun contrario e n.2 astenuti (Soro, Dore A.), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi.

Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' completo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

Il Presidente

Sig. Antonio Sau

(Documento informatico firmato Digitalmente)

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Sanna

(Documento informatico firmato Digitalmente)

ALL. B: PROSPETTO TARIFFE

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE

n. comp	q. fissa - TFd (N,s) - €/mq	q. variabile - TVd - €
1	0,3861	104,2044
2	0,4481	170,8952
3	0,4862	213,6191
4	0,5196	262,5951
5	0,5243	324,0757
6 o più	0,5053	373,0518

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attività (ap)	Tariffa totale (€/mq)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,5710
Cinematografi e teatri	1,1677
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,0750
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,8299
Stabilimenti balneari	1,2368
Esposizioni, autosaloni	1,5024
Alberghi con ristorante	3,2091
Alberghi senza ristorante	2,8285
Case di cura e riposo	2,6533
Ospedale	3,0221
Uffici e agenzie	2,7547
Banche, istituti di credito e studi professionali	2,2404
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,7051
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,2996
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,0160
Banchi di mercato beni durevoli	3,7764
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3,6690
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,5455
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,0009
Attività industriali con capannoni di produzione	1,8339
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,0726
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,2904
Mense, birrerie, amburgherie	7,1726
Bar, caffè, pasticceria	6,9956
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,3327
Plurilicenze alimentari e/o miste	5,2704
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,2512
Ipermercati di generi misti	5,7512
Banchi di mercato genere alimentari	6,8939
Discoteche, night-club	3,5426